REGOLAMENTO (CEE) N. 1400/80 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1980

che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 547/80 della Commissione, del 4 marzo 1980 [3], ha reso più elastiche le misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi di coltivazione originarie tra l'altro della Spagna, ammettendo l'importazione nella Comunità di quantitativi limitati di tali prodotti fino al 15 maggio 1980 ; che dal 16 maggio 1980 l'importazione di prodotti originari tra l'altro della Spagna è assoggettata solamente al regime dei titoli d'importazione ;

considerando che, tenuto conto delle domande di titoli d'importazione presentate da qualche giorno per conserve di funghi di coltivazione originarie della Spagna, le importazioni totali di tale prodotto rischiano di superare ampiamente i quantitativi tradizionalmente importati in provenienza dal suddetto paese ;

considerando che, in tale situazione, il mercato della Comunità rischia di subire, a causa delle importazioni di prodotti originari della Spagna, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che è pertanto necessario adottare misure di salvaguardia applicabili all'importazione da tale paese ;

considerando che a tal fine occorre prevedere la sospensione del rilascio dei titoli d'importazione e il rigetto delle domande di titoli in sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi di coltivazione della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, originarie della Spagna, è sospeso a decorrere dal 5 giugno 1980.

2. Le domande di titoli in sospeso a tale data, per questi stessi prodotti, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 16.